

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO – ASCOLI PICENO

OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6/4/2017 relativa al *“riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi”* al 01/01/2017 ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011.

VISTA la proposta deliberativa del Consiglio di Amministrazione di cui all'oggetto, trasmessa con richiesta di parere ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N. 118/2011 corredata da tutti gli allegati obbligatori;

VISTO l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 laddove si stabilisce testualmente:

“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, art. 3 che recita:

“Prima dell'inserimento nel conto conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

VISTO il punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 AL d.Lgs. n. 118/2011, secondo cui:

“Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente con un'unica deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto”.

VERIFICATO che, a conclusione del processo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, risulta, come riportato nell'allegato prospetto “A” della proposta di deliberazione:

- I residui attivi reimputati ammontano a complessivi € 0,00;
- I residui passivi reimputati ammontano a complessivi € 5.847,68;

DATO ATTO che da quanto sopra consegue un Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte Entrata del bilancio di previsione 2017 di € 5.847,68, di cui:

- Relativo a spesa corrente € 5.847,68;
- Relativo alla spesa in conto capitale € 0,00;

ATTESO dunque che risulta, come dal prospetto allegato "B" alla proposta di deliberazione un ammontare di residui attivi eliminati e definitivamente cancellati, in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche attive perfezionate, di € 215,31 e residui passivi eliminati e definitivamente cancellati, in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate, per € 60.035,78;

VERIFICATO che le spese relative ai residui passivi eliminati e reimputati alle annualità future vengono finanziate, per la parte non coperta dalle entrate relative ai residui attivi eliminati e reimputati, dal Fondo Pluriennale Vincolato, che corrisponde al saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'entrata già impegnate ma esigibili in esercizi successivi rispetto a quelli nei quali è accertata l'entrata;

FORMULA

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Ascoli Piceno, 6 aprile 2017

L'Organo di Revisione

Dott. Sergio Laganà